

## DOTTRINA

**Claudio Cipollini**

Diritto tributario ed economia digitale: riflessioni sul metodo di ricerca..... I, 43

In tempi recenti, la dottrina italiana ha mosso i primi passi nell'approfondimento delle tematiche tributarie legate all'economia digitale. Ad una prima lettura, gli studi in argomento sembrano deviare dall'approccio metodologico classico del diritto tributario nostrano che si fonda sulla centralità dell'analisi *de iure condito* e sul rifiuto della considerazione di elementi di tipo extra-giuridico. Muovendo da queste premesse, il presente contributo vuole fare luce sulle analogie e differenze tra la dottrina tributaristica italiana e quella straniera per valutare l'adeguatezza dei rispettivi metodi di ricerca rispetto alle sfide dell'economia digitale. L'analisi delinea un quadro in cui, mentre il diritto tributario italiano rimane saldamente ancorato, anche per ragioni storiche, ad una metodologia di tipo intradisciplinare, la dottrina straniera dimostra invece una spiccata attitudine verso lo studio delle tematiche dell'economia digitale, potendo contare sull'utilizzo di differenti metodologie di ricerca, anche di tipo interdisciplinare. Su queste basi, il presente lavoro tenta quindi di colmare questo divario individuando, nel contesto del diritto tributario italiano, i fondamenti teorici di un metodo di ricerca interdisciplinare per l'analisi dei temi dell'economia digitale. In questa direzione, il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione e la conseguente possibilità di vagliare la norma tributaria sotto i parametri dell'efficienza ed economicità offrono l'occasione per gettare un ponte di collegamento fondamentale tra diritto, economia e tecnologia.

*In recent times, the Italian doctrine has taken its first steps in deepening the tax issues related to the digital economy. At a first reading, the studies in question seem to deviate from the classic methodological approach of Italian tax law which is based on the centrality of the analysis de iure condito and on the refusal of consideration of extra-legal elements. Starting from these premises, this contribution aims to shed light on the similarities and differences between the Italian and foreign tax doctrine in order to assess the adequacy of the respective research methods with regard to the challenges of the digital economy. The analysis outlines a picture in which, while Italian tax law remains firmly anchored, also for historical reasons, to an intradisciplinary methodology, the foreign doctrine instead demonstrates a marked aptitude towards the study of digital economy issues, being able to count on the use of different research methodologies, including interdisciplinary ones. On this basis, this work therefore attempts to bridge this gap by identifying, in the context of Italian tax law, the theoretical foundations of an interdisciplinary research method for analyzing the issues of the digital economy. In this direction, the constitutional principle of good administration and the consequent possibility of examining the tax law under the parameters of efficiency and inexpensiveness offer the opportunity to build a fundamental link between law, economy, and technology.*

**Eugenio Della Valle**

La fiscalità dei “lavori agili” ..... I, 1

In una prospettiva non emergenziale il lavoro agile o da remoto si presenta tendenzialmente come una relazione intermittente in cui si alternano attività svolte sia nei locali aziendali che all'esterno, prevalentemente nell'abitazione del dipendente, con discipline contrattuali (durata e termini) variabili da caso a caso. La relativa fiscalità, che interessa trasversalmente diverse aree della disciplina del tributo, dipende dunque dal particolare atteggiarsi della singola relazione agile: ed a seconda del suo concreto atteggiarsi, effetti possono prodursi tanto in capo al lavoratore quanto in capo all'ente per cui opera. In tal senso profili di particolare criticità si rinvergono in materia di residenza del lavoratore e dell'ente datore di lavoro, di localizzazione e determinazione del reddito di lavoro dipendente, di IRAP e di *transfer price*.

*In a non emergency perspective smart or remote working basically appears as an intermittent relationship where in-house activities alternate with those performed outside the company's premises, mostly in the employee's home, with contractual arrangements (duration and terms) varying case by case. The relevant tax treatment, which covers crosswise a number of different areas of the tax regulations, depends on the particular structure of the single smart relationship: and, depending on the particular structure, effects can be produced either on the employee or on the employer's entity. Hence, critical issues are found as to the residence status of the employee as well as to that of the employer, the locationing and calculation of the employee income, IRAP and transfer price.*

**Marco Di Siena**

Divagazioni sullo “status” del gestore della struttura ricettiva ai fini dell'imposta di soggiorno a margine della recente giurisprudenza penale scaturente dal Decreto Rilancio ..... III, 1

Le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta di soggiorno dal Decreto Rilancio hanno inciso sul ruolo del gestore della struttura ricettiva il quale, secondo l'interpretazione data alla novella in ambito penalistico, non sarebbe più qualificabile come incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. perché (ormai) mero responsabile del pagamento del tributo. Di qui (al di là delle divergenze sulla possibile applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p. in relazione alle condotte pregresse) l'affermata sopravvenuta irrilevanza criminale del comportamento dell'operatore turistico che ometta di corrispondere il tributo pur avendo acquisito la relativa provvista dai propri clienti. Ma è sufficiente la mera citazione normativa della figura del responsabile d'imposta per concludere nel senso dell'assenza di uno “status” pubblicistico del gestore? La riflessione tributaria può condurre a soluzioni non del tutto scontate.

*The new law concerning the tourist tax involve the role of the tourist operator who, according to the interpretation of the scholars of criminal law, cannot be considered as public service officer since in the new framework is only responsible for the payment of the relevant tax without public implications. From that (without any focus on art. 2 of Criminal Code) arises the argument pursuant to which, in the new regime, the tourist operator omitting the payment of the tourist tax regularly received by the clients is not responsible from a criminal point of view.*

*Is the mere mention of the role of tax responsible sufficient to exclude any public function? The fiscal perspective can propose solutions that are not obvious.*

**Alessandro Giovannini**

Terzo settore: il profitto sociale come nuovo genere di ricchezza ..... I, 29

La legislazione del 2017 sull'impresa sociale e sugli enti del terzo settore diversi dall'impresa sociale, raccoglie molte delle pulsioni provenienti dall'economia sociale. Il dibattito di questi mesi ha messo in evidenza, tuttavia, anche importanti criticità riguardanti i regimi di imposizione dei redditi, la principale delle quali riguarda la disomogeneità fra regole di tassazione proprie all'impresa sociale e quelle degli altri enti del terzo settore. Muovendo da questa discrasia sistematica, il lavoro si sofferma sulla sussidiarietà fiscale come modello alternativo di adempimento del dovere contributivo e per la ricostruzione del concetto di capacità contributiva. Giunge poi ad individuare nel profitto sociale un nuovo genere di ricchezza per il diritto tributario e si sofferma infine sulle questioni di diritto unionale relative al divieto degli aiuti di stato, offrendo una lettura alternativa ma coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, da azionare eventualmente ricorrendo ai controllimiti costituzionali.

*The 2017 legislation on social enterprise and third sector entities other than social enterprise collects many of the drives coming from the social economy. The debate in recent months has highlighted, however, also important critical issues regarding the taxation of income regimes, the main one of which concerns the lack of homogeneity between taxation rules specific to the social enterprise and those of other third sector entities. Starting from this systematic dyscrasia, the work focuses on fiscal subsidiarity as an alternative model for fulfilling contributory duty and for the reconstruction of the concept of contributory capacity. He then comes to identify in social profit a new kind of wealth for tax law and finally focuses on the issues of EU law relating to the prohibition of state aid, offering an alternative reading but consistent with the fundamental principles of the Italian legal system, from act if necessary by resorting to constitutional counter-limits.*

**Guglielmo Maisto**

Interpretation of Tax Treaties and the Decisions of Foreign Tax Courts as a "Subsequent Practice" under Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) ..... V, 1

Il professor Guglielmo Maisto contribuendo al 75esimo anniversario del *Bulletin for International Taxation* esamina il tema delle sentenze straniere quale "subsequent practice" e mezzo di interpretazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni ai sensi degli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

*Professor Guglielmo Maisto, in contributing to the 75th anniversary issue of the Bulletin for International Taxation, considers the topic of interpretation of tax treaties and the decisions of foreign tax courts as "subsequent practice" under articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).*

**Antonio Marinello**

Pubblicazione di dati personali dei contribuenti e rispetto della vita privata secondo la Corte EDU: la difficile ricerca di un equilibrio tra interesse fiscale e diritto alla riservatezza (nota a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. IV, 12 gennaio 2021, n. 36345/16)..... IV, 12

Il lavoro trae spunto dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 gennaio 2021, *L.B. contro Ungheria*, n. 26345/2016, nella quale si afferma che la pubblicazione di un elenco di grandi evasori, corredato di dati personali dei contribuenti, sul sito *web* dell’Amministrazione finanziaria ungherese non si ponga in contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in materia di protezione della riservatezza, in quanto in tal modo la legislazione nazionale intende perseguire lo scopo di tutelare lo sviluppo economico del Paese, obiettivo che appare del tutto giustificato e proporzionato in una società democratica. La decisione offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sull’effettiva portata delle garanzie poste a presidio dei diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali – di cui all’art. 8 CEDU e agli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE – in relazione ai poteri conferiti all’Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle proprie attività di prevenzione, controllo e accertamento dell’evasione tributaria.

*The essay discusses a recent judgment of the European Court of Human Rights (January 12th 2021, L.B. v Hungary, n. 26345/2016), which states that the publication of a list of large evaders, accompanied by personal data of taxpayers, on the website of the Hungarian Financial Administration does not conflict with art. Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) on the protection of privacy, since the national legislation is intended to pursue the aim of protecting the economic development of the country, an objective which appears entirely justified and proportionate in a democratic society. The decision provides the starting point for some reflections on the effective scope of the guarantees to safeguard fundamental rights to privacy and protection of personal data – referred to in art. 8 of the ECHR and Articles. 7 and 8 of the EU Charter of Fundamental Rights – in relation to the powers conferred on the Financial Administration in carrying out its activities of prevention, control and detection of tax evasion.*

**Franco Paparella**

L’esperienza infinita della transazione fiscale tra natura giuridica dei rapporti e successione delle leggi nel tempo: le Sezioni Unite si esprimono anche sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice fallimentare (nota a Cass., nn. 8504/2021 e 35954/2021)..... II, 10

Con due ordinanze intervenute a distanza di pochi mesi le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice fallimentare avverso il diniego erariale rispetto alla proposta di transazione fiscale con pronunce che presentano luci ed ombre. Da un lato, infatti, è stata apprezzata l’evoluzione della disciplina sostanziale, a partire dalla modifica all’art. 182-ter della legge fall. dovuta alla legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che ha conferito all’istituto una connotazione più tipicamente endofallimentare. Dall’altro, però, è stata obliterata la natura del rapporto sottostante e la giurisdizione esclusiva,

ancorché non generale, delle Commissioni tributarie per “*tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati*”.

*With two rulings pronounced every few months, the Joined Chambers of the Court of Cassation recognized the jurisdiction of the bankruptcy judge over the denial of the fiscal Administration with respect to the tax settlement’s proposal. On the one hand, in fact, the evolution of the substantive discipline was appreciated, starting with the amendment to art. 182-ter of the Bankruptcy Law made by Law n. 232 of December 11, 2016 which gave the institution a more typically endofallimental connotation. On the other hand, however, the nature of the underlying relationship and the exclusive jurisdiction, although not general, of the Tax Courts for “all disputes concerning taxes of all kinds and types, however named” have been obliterated.*

### **Guido Salanito**

La forza maggiore nel diritto tributario (nota a Cass., n. 8094/2020)..... II, 57

Una recente sentenza a Sezioni Unite della Cassazione è stata salutata con favore in quanto ha affermato l’applicazione dell’esimente della forza maggiore (e nello specifico del *factum principis*) per escludere non solo la sanzione, ma anche il maggior tributo. La decisione, che ha il pregio di fotografare le molteplici posizioni giurisprudenziali provando a elaborare una soluzione in base ai principi (civilistici) generali, trascura le esigenze di imposizione in base alla capacità contributiva e di buona amministrazione.

*A recent sentence of the United Sections of the Supreme Court was welcomed as it has affirmed the application of the force majeure (and of the factum principis) to exclude not only the sanction but also the greater tax. The decision, which has the merit of photographing the multiple jurisprudential positions trying to elaborate a solution based on general principles, neglects the needs of taxation based on the ability to contribute and good administration.*